



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. **583**

del **16-07-2020**

OGGETTO: stipula accordo convenzionale tra la Casa di Cura Candela S.p.A, con sede a Palermo e questa Azienda Ospedaliera Policlinico "Paolo Giaccone" volto a regolamentare l'analisi e la valutazione dei tamponi oro/nasofaringei per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 da effettuarsi in favore dei pazienti e degli operatori della Casa di Cura, aventi validità di mesi dodici a far data dal 02 luglio 2020.

<p>Proposta n. 64 del 10.07.2020</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile f.to Cinzia Di Noto</p>	<p>Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>L'imputazione del costo n. _____ Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p> <p>_____</p>
--	---

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Dirigente Amministrativo
Area Affari Generali
Dott.ssa Silvia Salerno**

**Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone**

Nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 599 del 01.07.2020
Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

**del Direttore Sanitario
Dott.ssa Giovanna Volo**

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante




Delibera n° 583

del 16/07/2020

IL DIRETTORE SANITARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** il D. Lgs. 196/2003 recante "'Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTA** la nota prot. 0005058-P del 20/07/2011 del Ministero della Salute recante "Legge 13 agosto 2010 n.136 modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217. Tracciabilità dei flussi finanziari."
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario nr. 551 del 31/05/2018 recante "Riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo riconducibile alla delibera nr 633/2017";
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1262 del 19/12/2019 di "Approvazione preliminare dell'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo";
- VISTO** il D.A. n. 164/2020 del 03/03/2020, con il quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/04/2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 44 del 6 febbraio 2020, è stato approvato l'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo nel testo riformulato con la citata deliberazione n. 1262 del 19/12/2020;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale nr 834 del 16/08/2019 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Giovanna Volo quale Direttore Sanitario *pro-tempore* di questa AOUP;



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

- VISTO** il D.A. n. 599 del 01/07/2020 con il quale l'Assessore alla Salute della Regione Siciliana ha nominato l'Ing. Alessandro Caltagirone *n.q.* di Commissario Straordinario di questa AOUP;
- VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante "Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 "COVID- 19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2;
- VISTE** le raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi dell'Istituto Superiore della Sanità sul tampone oro/nasofaringeo per la diagnosi di positività al COVID-19. Vers. 17 aprile 2020;
- VISTA** la circolare dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n. 3 prot. n. 23608 del 21 maggio 2020 - Emergenza Covid-19. Progressivo ripristino delle attività assistenziali fase 2;
- VISTA** la nota prot. n. 19914 del 26 maggio 2020 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante le modalità operative e la regolamentazione economica dei compensi.
- VISTA** la nota prot. n. 20328 del 29 maggio 2020 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante "Disposizioni in materia di registrazione telematica degli esiti dei tamponi rino-farangei SARS-CoV-2 – Modalità Operative;
- VISTA** la nota prot. n. 0021978 del 12 giugno 2020 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante "Disposizioni in materia di test sierologici per la ricerca anticorpi SARS-CoV-2 e dei tamponi. Aggiornamento

PREMESSO CHE:

la Casa di Cura Candela S.p.A., con sede a Palermo, (PA) (*di seguito semplicemente Casa di Cura*) ha chiesto a questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito semplicemente AOUP*) con nota prot. 695/20 del 09/06/2020 di statuire opportuni accordi convenzionali volti a regolamentare l'esecuzione di prestazioni sanitarie concernenti l'analisi e la valutazione di tamponi oro/nasofaringei per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, da garantirsi in favore dei pazienti e degli operatori della Casa di Cura.

CONSIDERATO CHE:


l'Azienda, nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha valutato positivamente la collaborazione richiesta;

le attività che trattasi verranno garantite per il tramite del Laboratorio di Riferimento regionale per la Sicilia Occidentale dell'U.O.C. di Epidemiologia Clinica – Resp.le Prof. Francesco Vitale.

STABILITO dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti per la gestione delle prestazioni mediante la sottoscrizione di uno schema di convenzione costituito da nr 4 pagg e da nr 15 artt, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente a nr 2 allegati di seguito specificati:

- ▣ All. 1 Questionario da somministrare al paziente a cura della Struttura richiedente;
- ▣ All. 2 Nomina dell'AOUP *n.q.* di Responsabile Esterno del Trattamento dei dati Personali e relative istruzioni

in ordine a quanto previsto dalla nota Assessoriale prot. 19914 del 26 maggio u.s. sopra richiamata, il rimborso dei compensi relativi alle indagini effettuate sui pazienti della Casa di Cura, sono in carico all'ASP territorialmente competente. Nel caso di mancato ricovero



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE

del paziente ovvero in caso di ricovero dello stesso in regime privatistico, il costo della indagine rimarrà in carico alla Casa di Cura. Rimangono altresì, in carico alla Casa di Cura i compensi delle indagini effettuate in favore degli operatori della stessa.

che la validità del rapporto convenzionale in parola è di mesi dodici decorrenti dal 02 luglio 2020.

PRECISATO che l'attività in narrativa rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e la stessa verrà svolta dal personale della U.O.C. incaricata durante lo svolgimento dell'orario di servizio;

PRESO ATTO CHE

il Responsabile dell'U.O. incaricata di eseguire le prestazioni sanitarie richieste, avrà cura di trasmettere all'Area preposta dell'AOUP opportuna rendicontazione mensile di quanto effettuato in favore della Casa di Cura in narrativa, onde consentire l'opportuno riscontro;

in virtù degli accordi in parola, l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP, per il tramite dell'Ufficio Fatturazione Attiva, è autorizzata a procedere alla fatturazione delle prestazioni sanitarie rese in favore degli operatori della Casa di Cura nonché dei pazienti, nel caso di mancato ricovero degli stessi.

DATO ATTO CHE

la Casa di Cura provvederà all'invio al Servizio Ospedalità Privata, dell'ASP territorialmente competente dell'elenco completo di tutti i dati anagrafici dei pazienti che hanno eseguito le prestazioni sanitarie richieste all'AOUP;

la Casa di Cura in ordine alle disposizioni in materia di privacy nomina, con separato atto (All. 2), l'AOUP quale Responsabile del Esterno del Trattamento;

ATTESO CHE ricorrono gli estremi previsti dal comma 7 art. 53 legge regionale 3 novembre 1993.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- **la stipula** dell'accordo convenzionale tra la Casa di Cura Candela S.p.A., con sede a Palermo e questa Azienda Ospedaliera Policlinico "Paolo Giaccone" volto a regolamentare l'analisi dei tamponi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, da eseguirsi sui pazienti e sugli operatori della Casa di Cura, avente validità di mesi dodici a far data dal 02 luglio 2020.
- **di approvare** lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti, costituito da nr 4 pagg e da nr 15 artt., recante le modalità di esecuzione dei rapporti giuridici ed economici in esame, unitamente a nr 2 allegati di seguito specificati:
 - All. 1 Questionario da somministrare al paziente a cura della Struttura richiedente;
 - All. 2 Nomina dell'AOUP del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati Personali e relative istruzioni
- **di stabilire** che:
 - in ordine a quanto previsto dalla nota Assessoriale prot. 19914 del 26 maggio u.s. sopra richiamata, il rimborso dei compensi relativi alle indagini effettuate sui pazienti della Casa di Cura sono in carico all'ASP territorialmente competente. Nel caso di mancato ricovero del paziente, ovvero in caso di ricovero dello stesso in regime privatistico, il costo della indagine rimarrà in carico alla Casa di Cura. Rimangono altresì, in carico alla Casa di Cura i compensi delle indagini effettuate in favore degli operatori della stessa.



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE

- la validità del rapporto convenzionale in parola è di mesi dodici a far data dal 02 luglio 2020.
- **di prendere** atto che:
 - il Responsabile dell'U.O. incaricata di eseguire e coordinare le prestazioni sanitarie richieste, avrà cura di trasmettere all'Area preposta dell'AOUP opportuna rendicontazione mensile di quanto effettuato in favore della Casa di Cura in narrativa, onde consentire l'opportuno riscontro;
 - in virtù degli accordi in parola, l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP, per il tramite dell'Ufficio Fatturazione Attiva, è autorizzata a procedere alla fatturazione delle prestazioni sanitarie rese in favore degli operatori della Casa di Cura nonché dei pazienti, nel caso di mancato ricovero degli stessi.
- **di dare** atto che:
 - la Casa di Cura provvederà all'invio al Servizio Ospedalità Privata dell'ASP territorialmente competente, dell'elenco completo di tutti i dati anagrafici dei pazienti che hanno eseguito le prestazioni sanitarie richieste all'AOUP.
 - la Casa di Cura in ordine alle disposizioni in materia di privacy nomina, con separato atto (all. 2) l'AOUP quale Responsabile del Esterno del Trattamento.
- **di notificare** il presente atto alla Casa di Cura Candela S.p.A, al Responsabile dell'U.O.C. di Epidemiologia Clinica, nonché l'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale dell'A.O.U.P. e all'Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP, per i provvedimenti di competenza.
- **di rendere** immediatamente esecutiva, per ogni conseguente effetto, la presente deliberazione.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Amministrativo
(vacatio)

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Giovanna Volo

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

Il Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 15-07-2020 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

**DELIBERA NON SOGGETTA AL
CONTROLLO**

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

CONVENZIONE TRA LA CASA DI CURE CANDELA S.p.A. E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE.

Premesso che:

- la Casa di Cura Candela S.p.A., con nota prot. 695/20 del 09.06.2020, inviata a mezzo mail, ha chiesto a questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di voler valutare la possibilità di statuire un rapporto convenzionale volto a regolamentare l'analisi su campione per la diagnosi della infezione da SARS-COV-2 da garantirsi in favore dei pazienti e degli operatori della Casa di Cura.

VISTE:

- la Circolare del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante: "Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 "COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2;
- le raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi dell'Istituto Superiore della Sanità, sul tampone oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19. Vers. del 17 aprile 2020;
- la Circolare dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n. 3 prot. n. 23608 del 21 maggio 2020- Emergenza Covid-19. Progressivo ripristino delle attività assistenziali fase 2;
- la nota prot. n. 19914 del 26 maggio 2020 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante le modalità operative e la regolamentazione economica dei compensi
- la nota prot. n. 20328 del 29 maggio 2020 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante "Disposizioni in materia di registrazione telematica degli esiti dei tamponi rino-faringei SARS-CoV-2 – Modalità Operative;
- la nota prot. n. 0021978 del 12 giugno 2020 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante "Disposizioni in materia di test sierologici per la ricerca anticorpi SARS-CoV-2 e dei tamponi. Aggiornamento

CONSIDERATO CHE:

- l'Azienda, nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha valutato favorevolmente la collaborazione richiesta;
- la stessa intende garantire le prestazioni richieste per il tramite del Laboratorio di Riferimento Regionale per la Sicilia Occidentale dell'U.O.C. di Epidemiologia Clinica - Resp.le Prof. Francesco Vitale;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

TRA

La Casa di Cura Candela S.p.A. P.IVA n. 00118410828, con sede legale in Via Villareale, 54, 62 – 90141 Palermo nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, il Presidente del CdA Dott.ssa Barbara Cittadini, nata a Palermo il 14/05/1967 e domiciliata per la carica presso la sede legale (*di seguito denominata Casa di Cura*).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede legale in Via del Vespro, 129 – 90127 Palermo nella persona del Commissario Straordinario Ing. Alessandro Maria Caltagirone, nato a Palermo il 21/05/1971, n.g di legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente A.O.U.P.*).



di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"

Art. 1 -OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo e, per essa il Laboratorio di Riferimento Regionale per la Sicilia Occidentale dell'U.O.C. di Epidemiologia Clinica individuata quale struttura erogatrice delle prestazioni richieste, concernenti l'analisi e la valutazioni di campioni biologici inviati dalla predetta Casa di Cura per la diagnosi pre-ricovero di infezione da SARS-CoV-2 sui pazienti assistiti dalla stessa, nonché sugli operatori della Casa di Cura.

ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

Le prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo, di cui all'art.1, saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale strutturato, afferente alla Struttura erogante, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Il campionamento riguarderà sia i pazienti da ricoverare presso la Casa di Cure che non presentino in atto sintomi riferibili ad infezione da Covid 19, e sottoposti alle procedure profilattiche già definite all'interno della stessa, che il personale di ruolo sanitario e amministrativo ivi operante.

Il campione deve essere prelevato dalle alte vie respiratorie (tampone nasale, tampone orofaringeo, tampone rinofaringeo).

Le procedure di prelievo dei campioni biologici dei pazienti della Casa di Cure, verranno effettuate dal personale addestrato e specializzato della Casa di Cura stessa che deve garantire la corretta esecuzione del prelievo, secondo le raccomandazioni contenute del Rapporto ISS COVID-19 REV. n. 11/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità, evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta del tratto più esterno delle fosse nasali, procedura che inficierebbe il risultato del test molecolare.

Qualora il campione prelevato non venisse immediatamente inviato alla Struttura ricevente per l'analisi il campione può essere conservato in frigo (+4°C) per un tempo <48 ore.

Se il campione non potrà essere inviato entro le 48 ore per il successivo processamento, va conservato a -80°C.

Qualora venisse riscontrata la positività la Casa di Cura procederà mettendo in atto le misure profilattiche previste dalle disposizioni vigenti.

L'Azienda garantisce che i locali, le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente atto sono e saranno idonee e conformi sotto il profilo degli standard di qualità alla normativa vigente in materia.

ART. 3 - MODALITA DI CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONE DEL CAMPIONE

In linea con le raccomandazioni da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e con raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/nasofaringeo per la diagnosi di COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità, il materiale biologico inviato, categoria B codice UN3373 deve essere confezionato e spedito con la seguente modalità:

- triplo imballaggio formato da un imballo esterno, uno intermedio ed uno interno a tenuta stagna, in modo da impedire la fuoriuscita del contenuto anche durante il trasporto;
- il pacco deve essere provvisto di un'etichetta che riporti i dati del mittente e del destinatario (nominativo, indirizzo, telefono, e-mail) corredandole dalle schede di intervista dei pazienti opportunamente compilate (All.1);
- trasporto refrigerato (utilizzando i siberini) o ghiaccio secco per campioni congelati.

Qualora il campione biologico dovesse pervenire in condizioni non idonee tali da compromettere la validità del risultato lo stesso verrà rifiutato dall'U.O. ricevente.

Il trasporto dei campioni avverrà con mezzi e personale a carico della Casa di Cura.

ART. 4- CONSEGNA DEI REFERTI

Il referto verrà trasmesso, a mezzo mail, agli indirizzi comunicati dalla Casa di Cura, di norma, entro le 24 h e comunque non oltre le 48 h dall'avvenuta consegna del campione in condizioni idonee all'esecuzione delle indagini.

ART. 5 - CORRISPETTIVI



A fronte della prestazione sanitaria resa viene stabilito un compenso pari a € 40,00 (quaranta/00) per ogni campione processato.

In ordine a quanto disposto dall'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, con la nota di cui in premessa le strutture sanitarie di ricovero private accreditate dovranno inviare all'ASP territorialmente competente, Servizio Ospedalità Privata, l'elenco completo di tutti i dati anagrafici dei pazienti per i quali è stata richiesta l'analisi del tampone rinofaringeo, indicando la Struttura dell'AOUP che ha effettuato la prestazione.

L'ASP di Palermo, dopo la verifica del ricovero provvederà al relativo rimborso, previa fatturazione effettuata dall'AOUP.

Le prestazioni sanitarie effettuate in favore degli operatori sanitari ed amministrativi della Casa di Cura saranno in carico alla stessa. Rimangono, altresì, in carico alla stessa le prestazioni effettuate in favore di pazienti, in caso di mancato ricovero degli stessi nonché quelle erogate in favore dei pazienti ricoverati in regime privatistico.

ART. 6- MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5, limitatamente al personale sanitario ed amministrativo operante presso la Casa di Cura e ai pazienti nei casi di mancato ricovero ovvero di ricovero in regime privato, sarà effettuato dalla stessa dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico emessa dall'AOUP nei confronti della Casa di Cura, nonché previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, a seguito di apposito rendiconto mensile predisposto dal Responsabile dell'U.O. erogante e vidimato dal Casa di Cura, per accettazione. L'AOUP dovrà inserire nell'apposito campo "causale" della fattura elettronica l'oggetto della prestazione ed il mese di riferimento, nonché il richiamo (n° e data della presente Convenzione).

Le parti contrattuali, concordemente tra loro convengono, come in effetti convengono, che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la Casa di Cura provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 8 - INTERESSI MORATORI

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

ART. 9 -DOMICILIAZIONE BANCARIA

La Casa di Cura dovrà versare le somme relative alle prestazioni richieste direttamente all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P010050460000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'AOUP garantisce, con *cd autoassicurazione*, la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da danno o colpa grave.

ART. 10 – PRIVACY



Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Casa di Cura, n.g. di titolare del trattamento designa, con separato atto (Allegato 2) come Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P. nella persona del legale rappresentante pro-tempore, limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

L'A.O.U.P. comunica che la funzione di DPO in ambito aziendale è ricoperta dal Dott. Antonino Giunta.

ART. 11 – VALIDITA'

La presente convenzione ha validità di anni uno a decorrere dal 02 luglio 2020. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

Art. 12 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

Art. 13 – CLAUSOLE DI PARITA'

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviando al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

ART.15 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art.2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza.

Per il Casa di Cura Candela S.p.A.

Il Presidente del CdA
Dott.ssa Barbara Cittadini

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Maria Caltagirone